



STATUTO DELLA FONDAZIONE

art. 1 - Costituzione e sede

La “Fondazione Scuola di Governo locale - Giandomenico Romagnosi” (Fondazione Romagnosi o, in sigla, FGR) è istituita con sede in Pavia, presso l’Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, 65. Essa ha durata illimitata.

art. 2 - Scopo e attività

La Fondazione Romagnosi ha come scopo la promozione, lo sviluppo e la diffusione di una cultura qualificata e innovativa del governo locale. La Fondazione collabora con l’Università di Pavia, con altri enti pubblici e con loro associazioni, nonché con istituzioni private, al fine di realizzare attive ed efficaci sinergie tra le diverse realtà che condividono tale scopo.

La Fondazione organizza e promuove attività formative, anche accademiche, destinate in particolare al personale di governo degli enti territoriali. Essa progetta, sviluppa e fornisce assistenza tecnica per iniziative di ricerca e di confronto sui temi dell’amministrazione e del governo locale.

art. 3 - Enti Fondatori e Partecipanti istituzionali

Sono Enti Fondatori l’Università degli Studi di Pavia, la Provincia di Pavia ed il Comune di Pavia. Sono Partecipanti istituzionali i soggetti pubblici o privati che abbiano deliberato di attribuire alla Fondazione un conferimento mobiliare annuo, garantendolo per almeno un triennio e siano stati ammessi dall’Assemblea della Fondazione con voto a maggioranza degli aventi diritto e con voto favorevole di almeno due Enti Fondatori.

Il conferimento, successivo al primo, degli Enti Fondatori e dei Partecipanti Istituzionali è stabilito, su proposta del CdA, col consenso degli enti interessati, con apposita delibera dell’Assemblea, adottata prima dell’inizio di ciascun triennio finanziario cui il conferimento si riferisce.

Il conferimento annuo minimo dei Partecipanti istituzionali è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita tabella allegata al regolamento per l’ingresso nella Fondazione dei Partecipanti Istituzionali.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il conferimento è stato regolarmente versato, in base a quanto previsto dal regolamento per l’ingresso nella Fondazione dei Partecipanti Istituzionali.

art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. l’Assemblea
2. il Consiglio di Amministrazione
3. il Presidente



art. 5 - Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea, con il Presidente della Fondazione, i rappresentanti designati dagli Enti Fondatori e dai Partecipanti istituzionali, in ragione di un rappresentante per ciascun ente.

I rappresentanti durano in carica tre anni, salvo revoca dell'Ente che li ha nominati o nel caso di perdita della qualifica di Partecipante Istituzionale dell'ente che li ha designati.

L'Assemblea delibera sugli atti fondamentali per la vita della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi. In particolare:

- a) adotta, con propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto;
- b) adotta i regolamenti per il funzionamento interno della Fondazione;
- c) nomina e revoca, secondo apposito regolamento, i due membri non permanenti del Consiglio di Amministrazione tra cui, con distinta procedura, il Presidente;
- d) approva il budget annuale, così come definito dall'art 14 comma 2;
- e) approva il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull'attività svolta, nonché la relazione sul bilancio del revisore dei conti;
- f) nomina il Revisore dei Conti;
- g) delibera circa la composizione delle risorse da destinarsi al budget annuale o alla modificazione del patrimonio;
- h) delibera, su proposta del CdA, circa la quota patrimoniale necessaria a garantire il pareggio finanziario a consuntivo;
- i) autorizza l'accettazione di eredità, legati, donazioni, nonché l'alienazione e l'acquisto di beni immobili;
- l) delibera l'ammissione dei nuovi partecipanti istituzionali;
- m) delibera i conferimenti di Enti fondatori e Partecipanti istituzionali, su proposta del CdA;
- n) delibera lo scioglimento della Fondazione, la nomina di uno o più liquidatori, le modalità della liquidazione ed i criteri di devoluzione del patrimonio.

art. 6 - Convocazione e quorum

Le riunioni dell'Assemblea si svolgono nel luogo di volta in volta individuato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.

Esse si tengono almeno due volte all'anno per l'approvazione del budget annuale e del bilancio di esercizio, e ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o che ne venga fatta istanza da almeno un terzo dei membri.

La convocazione avviene a cura del Presidente della Fondazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta elettronica, da recapitarsi a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e del relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima della riunione.

I membri impossibilitati a presentarsi alle riunioni hanno facoltà di farsi rappresentare da altro membro, munito di delega. Ogni delegato non può avere più di una delega.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza degli intervenuti. Sono assunte a maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno due dei rappresentanti in Assemblea degli Enti fondatori le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, l'ammissione di nuovi Partecipanti istituzionali e lo scioglimento della Fondazione.

Le adunanze sono documentate da apposito verbale redatto da un membro dell'Assemblea designato dal Presidente. Il verbale è firmato da chi lo redige e dal Presidente dell'Assemblea, o da chi per esso presiede l'adunanza. I verbali sono inseriti in apposito registro, da conservare con le stesse modalità prescritte dal codice civile per il libro delle società per azioni.



art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri: tre sono i rappresentanti degli Enti Fondatori che seggono nell'Assemblea; due, tra cui il Presidente, sono eletti dall'Assemblea con procedura stabilita dall'apposito regolamento.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si rinnova per effetto del rinnovo dell'Assemblea.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo determina la decadenza dalla carica.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) l'amministrazione straordinaria della Fondazione, così come definita da apposito regolamento;
- b) la nomina del Vice Presidente;
- c) la proposta delle modifiche statutarie;
- d) la nomina del Comitato Scientifico;
- e) la proposta di determinazione delle quote patrimoniali necessarie a garantire il pareggio finanziario a consuntivo;
- f) la predisposizione della proposta del budget annuale e del bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro i termini di legge;
- g) la proposta all'Assemblea dei conferimenti di Enti fondatori e Partecipanti istituzionali;
- h) la proposta di scioglimento da sottoporre all'Assemblea
- i) tutte le altre funzioni attribuite ad esso dallo Statuto o non attribuite espressamente ad altro organo.

art. 8 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno due membri, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta elettronica, da recapitarsi a ciascun membro almeno sei giorni liberi prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima della riunione.

In ogni caso, l'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente.

Le adunanze sono documentate da apposito verbale redatto da un membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente. Il verbale è firmato da chi lo redige e dal Presidente o da chi per esso presiede l'adunanza. I verbali sono inseriti in apposito registro, da conservare con le stesse modalità prescritte dal codice civile per il libro delle società per azioni.

art. 9 - Presidente

Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. E' eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e del regolamento cui esso rinvia.

Al Presidente spetta la gestione ordinaria della Fondazione.

Egli è il rappresentante legale della Fondazione nei rapporti con i terzi e in giudizio. Con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, con il patrocinio di difensori, ove richiesto.

Il Presidente indirizza e promuove, in base al programma annuale, le attività della Fondazione, e cura i rapporti con gli Enti Fondatori, i Partecipanti istituzionali e gli altri interlocutori pubblici e privati della Fondazione.

Vigila sul buon andamento delle attività di gestione.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente, al quale può anche delegare singole mansioni nell'esercizio delle sue funzioni.



art. 10 - Revisori dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea fra persone di provata esperienza in campo amministrativo, fiscale e contabile e iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. La durata dell'incarico è di tre anni, con possibilità di conferma.

Il Revisore dei Conti:

- vigila sulla correttezza e sulla legalità della gestione della Fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili e la coerenza dell'organizzazione amministrativa;
- esamina il bilancio di esercizio, rimesso al revisore 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, presentando una relazione all'Assemblea.

art. 11 - Comitato scientifico

I membri del Comitato Scientifico, individuati tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione per tre anni su proposta del Presidente e la loro attività sarà completamente gratuita.

Il Comitato è presieduto dal Presidente e svolge, anche su richiesta degli organi della medesima, attività consultiva e propositiva in materia di:

- programmi formativi e di ricerca;
- iniziative convegnistiche e seminariali;
- altre azioni finalizzate al conseguimento degli scopi statutari.

art. 12 - Trattamento economico organi collegiali

Ai partecipanti gli organi collegiali nonché ai titolari degli organi stessi non possono essere corrisposti compensi o rimborsi superiori a quelli fissati dalle norme vigenti in materia.

art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dagli Enti Fondatori all'atto di costituzione, dai conferimenti annui degli Enti Fondatori e dei Partecipanti istituzionali esplicitamente destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio, dai proventi delle attività proprie che l'Assemblea decida di imputare a patrimonio, dai fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia stata deliberata dall'Assemblea.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione, nell'amministrazione del proprio patrimonio, si attiene ai principi di economicità nella gestione ed a criteri prudenziali in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, nonché ad indirizzi di trasparenza e congruità.

Tutti i beni della Fondazione, ad eccezione di quelli di facile consumo, sono inventariati nel libro inventari.



art. 14 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il budget annuale è costituito dalla previsione delle entrate e delle uscite e dal connesso programma annuale delle attività.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, cui si accompagnano la relazione annuale sull'attività svolta e la relazione sul bilancio del revisore dei conti.

Il budget annuale è presentato all'Assemblea, su proposta del Cda, per la sua adozione entro l'inizio del nuovo esercizio finanziario.

Il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull'attività svolta sono esaminati dal Consiglio di Amministrazione che lo propone all'Assemblea affinché essa li approvi, unitamente alla relazione annuale sul bilancio del revisore dei conti, entro 120 giorni o, per motivate ragioni, entro 180 giorni dal termine dell'esercizio precedente.

art. 15 - Scioglimento della Fondazione

Nel caso in cui la Fondazione non sia più in grado di perseguire i propri scopi o ciò sia impossibile per qualsiasi altro motivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, a maggioranza, delibererà lo scioglimento.

In tal caso la stessa Assemblea individuerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, le modalità della liquidazione ed i criteri di devoluzione del restante patrimonio che, esaurita la liquidazione, sarà destinato a fondazioni o a enti pubblici che svolgono attività di formazione e aggiornamento professionale nel settore del governo e dell'amministrazione locali o ad enti aventi scopo analogo.

art. 16 - Clausola arbitrale

Le controversie, tranne quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, che potranno sorgere tra la fondazione, gli enti fondatori / partecipanti istituzionali, amministratori, Revisore dei conti in dipendenza del presente statuto, devono essere esclusivamente demandate, per la loro risoluzione o valutazione, ad un arbitrato irrituale, il cui lodo ha significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Pavia.

Gli arbitri nominati procederanno alla nomina del Presidente. Il ricorso alla procedura arbitrale deve essere promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra parte. Il collegio ha i più ampi poteri regolamentati in merito alla procedura. Ogni decisione, anche istruttoria, viene presa fra gli arbitri a maggioranza. Il lodo dovrà essere emesso entro 60 giorni dalla nomina degli arbitri ed è inappellabile.

La decisione del collegio è obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuta di firmare il lodo. Il collegio determina pure i criteri di ripartizione delle spese sostenute e dei compensi degli arbitri.

art. 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.